

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Intervento 3.3.D

Custodia e Vigilanza

Comunità della Valle di Sole

ANNO 2022

**(Allegato all'AVVISO PUBBLICO – PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)**

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.....	4
ART. 3 – PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	5
ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO	6
ART. 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI	7
ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
ART. 8 – RESPONSABILITA'.....	8
ART. 9 – MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL PREZZO.....	8
ART. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	8
ART. 11 – CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	9
ART. 12 – NORME RELATIVE AL PERSONALE	9
ART. 13 – SICUREZZA	10
ART. 14 – SEGRETO D'UFFICIO.....	10
ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E PERSONALE DI COORDINAMENTO.....	10
ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA	11
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.....	11
ART. 18 – RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.....	12
ART. 19 – FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 21 – SUBAPPALTO.....	12
ART. 22 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 23 – CONTROLLI E MODALITÀ DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.....	13
ART. 24 – INADEMPIENZE E PENALI.....	13
ART. 25 – RISOLUZIONE E RECESSO.....	14
ART. 26 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE	14
ART. 27 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP	14
ART. 28 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	15
ART. 29 – SPESE DI REGISTRO	15
ART. 30 – FIRMA DIGITALE	15
ART. 31 – CONTROVERSIE.....	15

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi di inserimento lavorativo legati alla realizzazione del seguente progetto promossi dalla Comunità della Valle di Sole nell'ambito dell'Intervento 3.3.D "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento:

- "Custodia e vigilanza", il progetto è finalizzato alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, di centri socio-assistenziali educativi e/o culturali gestiti dagli Enti promotori;

Le attività connesse al progetto di cui sopra si svolgeranno sul territorio della Valle di Sole.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica dell'appaltatore, comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali a carico dell'operatore economico;
- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- il DUVRI;
- l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- Relazione del progetto di lavori socialmente utili.

ART. 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge su contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", per quanto applicabili;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- le Linee guida dell'ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- la deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC, recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal

D.Lgs.3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi alle parti.

ART. 3 – PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il progetto di inserimento lavorativo oggetto dell'appalto è quello autorizzato alla Comunità da parte dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Lo stesso prevede l'inserimento di lavoratori iscritti nelle liste di Intervento 3.3.D dell'Agenzia del Lavoro della PAT, per il progetto di cui al precedente art. 1.

Si precisa che il numero di risorse umane individuate e gli importi relativi di cui al successivo articolo 4 sono indicativi e utili ai fini della determinazione della base d'asta; il numero effettivo di lavoratori inseriti in ciascun progetto di inserimento lavorativo e gli importi relativi sono, sempre e in ogni caso, quelli risultante dall'assegnazione effettuata dall'Agenzia del lavoro.

Eventuali ulteriori voci accessorie relative al costo lavoro saranno riconosciute all'appaltatore secondo quanto determinato dall'Agenzia del Lavoro della PAT. A tal fine, l'amministrazione si riserva di ridimensionare, in eccesso o in difetto, nei limiti di cui al successivo articolo 10, i parametri di cui sopra, in funzione delle assegnazioni effettuate dall'Agenzia del lavoro.

Le caratteristiche del progetto di inserimento lavorativo oggetto dell'appalto sono le seguenti:

Custodia e vigilanza

Le caratteristiche del progetto sono specificate nella Relazione e di seguito riassunte:

- a) durata massima (mesi): n. 8;

- b) area d'intervento: territorio della Comunità della Val di Sole;
- c) dotazione di personale relativa all'annualità 2022 (risultante dalla domanda inoltrata all'Agenzia del Lavoro della PAT da parte della Comunità): n. 5 lavoratori, di cui:

n. lavoratori/trici	categoria	monte ore settimanale
1	A - CSQ	35 ore/sett.
2	C	17,5 ore/sett.
2	B	17,5 ore/sett

- d) presenza del coordinatore di cantiere almeno due volte in settimana presso i luoghi di lavoro;
- e) individuazione del personale della Cooperativa con formazione ed abilitazione addetto antincendio e primo soccorso;
- f) disponibilità del personale all'incontro con gli organizzatori degli eventi/servizi che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori inseriti nei progetti;
- g) comunicazione scritta degli orari di lavoro;

Tutti i lavoratori sono inquadrabili negli Istituti di Previdenza e Assicurativi INPS ed INAIL.

Il personale dell'Intervento 3.3.D, non svolgerà funzioni già assegnate al personale dell'ente e non potrà sovrapporsi al personale impiegato ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e successive modificazioni. Nel caso si verifichi, per qualsiasi ragione anche occasionalmente, la compresenza all'interno dello stesso Ente di personale Intervento 3.3.D e di personale del Servizio Occupazione e Valorizzazione Ambientale, dovranno essere adottati elementi distintivi (per esempio: attività svolta in luoghi diversi).

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

La **durata** dell'appalto è fissata in mesi n. 8, a decorrere **dal 02.05.2022 (data presunta di avvio del servizio), fino al 31.12.2022.**

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, – parte amministrativa e parte tecnica – s'intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'importo contrattuale è stimato in **€ 49.054,12 IVA esclusa**, comprensivo dell'importo soggetto a ribasso pari ad € 8.764,06 IVA esclusa, sul quale verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Tale importo è altresì comprensivo di ogni onere posto a carico dell'appaltatore.

Gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, sono pari ad Euro 438,20 di cui Euro 87,64 relativi agli oneri per la messa in atto delle misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come meglio dettagliati nel DUVRI.

Tutti gli importi sopra considerati si intendono al netto dell'IVA.

La ditta aggiudicataria non ha alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della manodopera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia la causa.

È ammessa la revisione dei prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere organizzate coerentemente con quanto indicato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica dell'appaltatore.

ART. 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI

L'appaltatore s'impegna a:

- rispettare le prescrizioni fissate dalla Comunità nel sistema di gestione ambientale e trasmetterla alla stessa, su richiesta, i dati relativi agli impatti ambientali del servizio affidato;
- formare adeguatamente il proprio personale relativamente alle prescrizioni in materia ambientale.

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per la prestazione del servizio, secondo le modalità indicate dal presente capitolato e dall'offerta tecnica dell'appaltatore presentata in sede di gara, devono intendersi a completo carico dell'appaltatore. È fatto obbligo all'appaltatore di considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio.

Fermo quanto specificato, sono comunque a completo carico dell'appaltatore:

- tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare spese di carattere amministrativo, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- la perfetta esecuzione dei lavori, secondo le regole dell'arte, nella piena osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato;
- le spese di organizzazione e gestione economico-normativa del personale;
- le spese e gli oneri per l'attività di qualificazione, formazione ed aggiornamento dei dipendenti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- le tessere di riconoscimento e distintivi per il personale;
- ogni altra prestazione/onere eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato onecessaria per l'espletamento del servizio;
- gli oneri relativi ad eventuali danni derivanti a persone o cose dovuti a cattiva o negligente conduzione del servizio;
- gli oneri relativi all'affissione di eventuali cartelli e segnalazioni a norma delle norme vigenti.

Gli obblighi a carico dell'appaltatore sono i seguenti:

- avvalersi di personale dipendente regolarmente iscritto nei propri libri paga, dotato di matricola ed assicurato contro gli infortuni e presso gli enti di previdenza ed assistenza;
- essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione del servizio, adottando tutte le cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio od eventi comunque dannosi;
- informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti l'uso di attrezzature specifiche, obbligandosi inoltre a una continua vigilanza sui luoghi oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e le misure del caso;
- adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'Amministrazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a perfetta conoscenza, per garantire la piena incolumità sia delle persone addette ai lavori, che dei dipendenti della Comunità, che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- impiegare per il servizio mezzi dotati d'idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi comprensiva anche dei danni arrecati dall'uso di eventuali accessori; in caso di aggiudicazione, nel caso in cui tali accessori non siano dotati di tale copertura, s'impegna a sottoscrivere la polizza aggiuntiva prima della sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore s'impegna altresì:

- a segnalare tempestivamente al responsabile dell'esecuzione del contratto qualsiasi anomalia,

danno, rottura o guasto rilevato o provocato durante l'esecuzione del servizio;

- a segnalare tempestivamente circostanze e/o fatti che possano impedire il regolare adempimento del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

L'appaltatore s'impegna infine a garantire e a fornire alla Comunità, ogni qualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento del servizio, al fine di consentire l'assunzione degli adempimenti conseguenti ai sensi dei successivi articoli.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'appaltatore rimane l'unico responsabile, anche nei confronti dell'Amministrazione, per tutto quanto concerne le attività che gli sono affidate, nel rispetto delle modalità e degli obblighi indicati nel presente capitolato, nel contratto e, in generale, dalla normativa vigente.

L'appaltatore dichiara che adopererà la massima diligenza nell'esecuzione delle prestazioni, garantendo di essere in grado di provvedere alle stesse, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verrà resa.

L'Amministrazione non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell'appaltatore che si trovino nei locali dello stesso, per cui solo all'appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'amministrazione sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri collaboratori, dei propri ausiliari ingegnere e di chiunque si avvalga nel corso dell'esecuzione del contratto; sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'appaltatore saranno sempre a suo carico.

L'appaltatore è obbligato a presentare alla Comunità, prima della stipula del contratto di appalto, copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che possono essere causati a persone, cose ed animali, sollevando con ciò la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità, per tutta la durata del servizio.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 3.000.000,00 – massimale unico – rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose, animali e quant'altro l'assicurazione comprenda.

La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona.

L'appaltatore si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo delle polizze di cui sopra. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 9 – MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL PREZZO

Il prezzo concordato non potrà subire variazione alcuna per tutta la durata del servizio.

ART. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche contrattuali si applica l'art. 27 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 11 – CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La continuità del servizio dovrà essere assicurata lungo tutto il periodo previsto dai progetti di inserimento lavorativo, senza interruzioni dovute a scioperi, avarie, ecc. L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le prestazioni suddette con personale proprio.

In nessun caso, quindi, l'appaltatore può sospendere o interrompere i servizi che devono essere assicurati anche in caso di eventi eccezionali.

Se, in caso di scioperi o per cause di forza maggiore, il servizio non potesse essere effettuato, l'Amministrazione tratterà in via straordinaria una cifra proporzionale al minor lavoro effettuato.

L'appaltatore dovrà comunque garantire, in detti casi, l'effettuazione di un servizio di emergenza con l'espletamento dei servizi indispensabili.

ART. 12 – NORME RELATIVE AL PERSONALE

Nei confronti del personale impiegato nel servizio, l'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti normativi salariali, inclusi i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro della categoria, nonché tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Amministrazione, in caso di violazione di quanto sopra descritto, applica l'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Eventuali variazioni, modifiche o sostituzioni del personale impiegato, con particolare riferimento alle figure individuate ai sensi del successivo art. 15, dovranno essere preventivamente comunicate e motivate alla Comunità e da questa autorizzate. In caso contrario la Comunità si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto.

Ogni responsabilità in merito a quanto sopra indicato e alle norme sulla sicurezza dei lavoratori fa capo esclusivamente all'appaltatore; a tal fine, nei confronti dell'Amministrazione, egli è tenuto a rendere, su richiesta, completa dichiarazione e/o dimostrazione documentale del rispetto di dette prescrizioni; su tali dichiarazioni l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti.

L'appaltatore deve impiegare personale di sicura professionalità ed affidabilità, che deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e particolari in vigore presso la Comunità della Valle di Sole.

Nello specifico si evidenzia che la stessa si è dotata, con deliberazione della Giunta n. 4 di data 29.1.2015, del "Codice di comportamento dei dipendenti", modificato con successiva deliberazione n. 33 del 20.03.2019. Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, s'impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si dà atto che la Comunità ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il codice di comportamento per una sua più completa e piena conoscenza al seguente indirizzo URL:

<https://www.comunitavalledisole.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione appaltante, accertata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non fossero presentate o risultino non accoglibili, l'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

L'appaltatore ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio,

comunque, emanate dall'Amministrazione.

Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore fornirà al responsabile dell'Amministrazione un elenco dei nominativi del personale addetto ai servizi, comunicando, altresì, in corso di esecuzione del contratto, qualsiasi variazione allo stesso.

ART. 13 – SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, con particolare riferimento alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 14 – SEGRETO D'UFFICIO

L'appaltatore e il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti e dell'Amministrazione, nonché i fatti o notizie riguardanti direttamente gli utenti e il personale.

E' fatto d'obbligo all'appaltatore e al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

La violazione di tali obblighi costituisce infrazione grave agli effetti contrattuali ed è suscettibile di sanzione (penale) ai sensi del successivo articolo 24.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E PERSONALE DI COORDINAMENTO

L'appaltatore deve designare una persona con funzioni di "Responsabile del servizio", il cui nominativo e recapito telefonico di servizio dovranno essere comunicati, prima della data di inizio dell'appalto, all'Amministrazione.

Il Responsabile ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile dovranno intendersi fatte direttamente all'appaltatore.

L'appaltatore individua nominalmente nell'offerta tecnica una figura nel ruolo di coordinatore di cantiere.

Il coordinatore di cantiere riveste funzioni di raccordo con il Servizio competente della Comunità della Valle di Sole e il monitoraggio dell'attività, secondo quanto specificato di seguito nel presente articolo e nell'offerta tecnica dell'appaltatore.

Il coordinatore di cantiere è presente, di norma, presso i luoghi di lavoro con frequenza prevista all'art. 3 e ogniqualvolta ne sia richiesta la presenza (ad es. in occasione di incontri di verifica o di equipe, ovvero in presenza di situazioni segnalate dal Servizio competente della Comunità).

In particolare, rientrano tra i compiti del coordinatore di cantiere:

- presenza regolare presso il cantiere, secondo quanto specificato nell'offerta tecnica;
- monitoraggio delle attività, secondo i contenuti dei progetti di inserimento lavorativo;

- raccordo con le assistenti sociali referenti per i singoli progetti di inserimento;
- coordinamento con il caposquadra individuato nei progetti di inserimento lavorativo e realizzazione di incontri periodici tra gli stessi e il coordinatore di cantiere;
- organizzazione iniziale dell'attività, in stretta collaborazione con il personale della Comunità;
- coordinamento delle attività, ai fini di garantire omogeneità nell'erogazione del servizio nel territorio di riferimento.

Le eventuali sostituzioni del Responsabile di servizio e/o del coordinatore di cantiere, per esigenze oggettive di servizio, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione. Per garantire la continuità del servizio, le eventuali sostituzioni del/i coordinatore/i di cantiere dovranno essere effettuate con figure di esperienza professionale e curriculum formativo comparabile.

Le figure individuate ai sensi del presente articolo devono essere a disposizione dell'Amministrazione durante le ore di servizio ed essere comunque facilmente rintracciabili ogni giorno ferial e festivo, mediante telefono cellulare fornito dall'appaltatore, secondo quanto specificato nell'offerta tecnica.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La garanzia copre anche gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 18, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato negli atti di gara.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale

registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 18 – RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Al fine di consentire alla Comunità il monitoraggio della spesa e la successiva rendicontazione, l'appaltatore si obbliga a presentare, a fine lavori, una relazione sull'attività svolta, corredata da eventuali indicazioni ed osservazioni e dalla documentazione relativa alla rendicontazione finale.

L'appaltatore è tenuto ad attenersi alle modalità di rendicontazione previste per i progetti di inserimento lavorativo nell'ambito dell'Intervento 3.3.D dell'Agenzia del Lavoro della PAT.

In sede di rendicontazione, l'importo complessivo per il coordinatore di cantiere e le spese generali di gestione del progetto non potranno essere superiori, in ogni caso, agli importi desumibili dall'offerta economica presentata in sede di gara.

La fatturazione del servizio dovrà effettuarsi a norma di legge (Codice Univoco Ufficio NFWGEF).

La fatturazione del servizio dovrà in quote di anticipo e a saldo secondo le indicazioni della Comunità, con le seguenti modalità di massima:

- 60% entro 60 giorni dall'inizio dei lavori;
- saldo, a fine servizio, su presentazione della contabilità finale da parte della Cooperativa e della relazione sociale consuntiva sull'attività svolta, da parte del Coordinatore di cantiere. Tale documentazione dovrà essere comunque trasmessa all'ENTE entro 3 mesi dalla conclusione del progetto.

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 30 giorni dalla verifica positiva delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 31 della L.P. 23/1990 e ss.mm.ii.

Resta inteso che l'esatto corrispettivo da riconoscere all'appaltatore sarà comunque determinato a consuntivo, in rapporto al monte ore effettivamente realizzato, prendendo a base di computo le retribuzioni mensili concordate in sede sindacale e relativi inquadramenti previdenziali (INPS e INAIL), tenendo conto di eventuali oneri aggiuntivi documentati.

A garanzia del dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei propri dipendenti, l'appalto è soggetto all'applicazione della ritenuta dello 0,50% prevista per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 – FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

ART. 21 – SUBAPPALTO

Per lo svolgimento del servizio in oggetto non è ammesso il subappalto.

ART. 22 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE DELL'APPALTATORE

In caso di:

- a) fallimento dell'appaltatore, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'appaltatore o di cambiamento della ragione sociale l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'appaltatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo appaltatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'appaltatore sarà tenuta a fornire;
- c) morte dell'appaltatore, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Ente che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 23 – CONTROLLI E MODALITA' DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Nel corso della durata del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione effettuare i controlli sulla corretta gestione del servizio.

In particolare, i controlli dell'Amministrazione avranno ad oggetto la verifica del rispetto da parte dell'appaltatore di tutti gli oneri previsti a suo carico dal presente capitolato, nonché di tutte le condizioni previste dallo stesso all'interno dell'offerta tecnica.

I controlli dovranno sempre avvenire alla presenza di un rappresentante dell'appaltatore e le relative operazioni dovranno essere descritte all'interno di apposito verbale redatto in contraddittorio con il Responsabile del servizio.

Qualora l'Amministrazione rilevasse delle difformità nella gestione del contratto procederà a contestarle formalmente all'appaltatore secondo le modalità previste nel successivo art. 24, al fine di applicare, se del caso, le penali ivi previste ovvero, nei casi più gravi, procedere alla risoluzione anticipata del contratto.

ART. 24 – INADEMPIENZE E PENALI

Qualora vengano accertate da parte della Comunità inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità applica penali da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 commisurate in funzione della durata e/o della gravità dell'inadempienza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta all'appaltatore, avverso la quale quest'ultima avrà facoltà di presentare osservazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Comunità, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto di servizio, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.

Ferma restando l'applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, o comportanti l'applicazione di penali oltre le misure massime previste, potranno costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l'appaltatore dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto all'atto del pagamento successivo o, qualora necessario, sulla cauzione.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione può risolvere il contratto per grave inadempimento.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le anomalie e/o inadempimenti evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 25 – RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque momento e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 del D.Lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.

Sono cause di risoluzione:

- l'accertamento in capo all'appaltatore di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

È, altresì, causa di risoluzione del contratto, in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 26 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

ART. 27 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite.

ART. 28 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore s'impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice di comportamento dell'Amministrazione nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. S'impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La violazione di tali disposizioni rappresenta grave inadempimento contrattuale.

ART. 29 – SPESE DI REGISTRO

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di servizio (copie, registrazioni, diritti, ecc..) sono a carico del soggetto aggiudicatario; al riguardo si puntualizza che risulta, invece, esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 – punto 27bis della tabella di cui all'allegato B del decreto.

ART. 30 – FIRMA DIGITALE

Il contratto di servizio è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale della Comunità.

ART. 31 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, sarà competente il Foro di Trento.